



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

☒ Affissa all'Albo Pretorio
il 26/06/2026

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ART. 1 COMMI DA 82 A 101
L. N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES DL 38/2026 CONVERTITO CON
L.88/2026

NR. Progr. 22

Data 24/06/2026

Seduta NR. 6

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 24/06/2026 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 24/06/2026 alle ore 18:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
TURCO FRANCESCO	S	D'ELIA COSIMO	S	MAIORANO LUCA	S
PRO PAOLO	S	DEPASCALE DIOMEDE	S		
FRASCELLA AGNESE	S	DILAURO PIETRO	N		
DEPASCALE FRANCESCO	S	SCHIFONE MICHELE	S		
CAPUTO ANGELO SANTO	S	PERO' FABIOLA	S		
LACAITA PIERINO	S	LOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE	S		
Totale Presenti 12		Totali Assenti 1			

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEZZOLLA.

In qualità di PRESIDENTE, il DOTT. FRANCESCO TURCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della seduta.

OGGETTO:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ART. 1 COMMI DA 82 A 101 L. N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES DL 38/2026 CONVERTITO CON L.88/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del

pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai

soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione e dettagliatamente esplicitate nell'allegato alla presente proposta di deliberazione, emerge che l'importo attuale delle somme non rimosse a titolo di imposte (escluse sanzioni ed interessi) e di sanzioni per violazioni del Codice della strada (al netto delle somme aggiuntive), relativo a ruoli consegnati nel periodo 2000 - 2023, è di **€ 2.172.696,54**;
- a fronte dei predetti carichi, l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto di gestione 2025 residui attivi per **€ 1.455.666,62**, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio, che, al netto delle somme già rimosse nel corso del 2026, ammontano attualmente ad **€ 1.429.843,87**; su queste somme risultano accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per **€ 1.262.871,52**, ottenuti utilizzando la percentuale di accantonamento calcolata in occasione del rendiconto di gestione 2025, determinando così una "speranza contabile" attuale di riscossione pari ad **€ 166.972,35**;
- solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate;
- l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:
 - recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità;

- ridurre il contenzioso pendente, prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi da reinscrivere nel bilancio, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che, altrimenti, non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori;
- valutato che, anche nell'ipotesi altamente pessimistica di adesione di almeno il 9% delle somme potenzialmente definibili, l'ente beneficerebbe di maggiori riscossioni rispetto all'attuale "speranza contabile" di incasso, così calcolate:

importo attuale dei carichi affidati ad Ader sino al 31/12/2023

€ 2.172.696,54

incasso da definizione agevolata (con ipotesi di adesione del 9%)

€ 195.542,69

attuale "speranza contabile" di incasso

€ 166.972,35

stima del maggiore incasso derivante dall'adesione agevolata

€ 28.570,34

DATO ATTO CHE l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura, relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

VISTO l'articolo 52 del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;

VISTO l'articolo 10-quinquies, comma 2, del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, il quale dispone che: *"i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre*

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici"

Acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione ed ai sensi dell'articolo 49 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, espressi dal Dirigente dell'Area finanziaria;

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che l'organo di revisione economico - finanziario rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico - finanziario, giusta verbale n. 19 del 15/06/2026, acclarato al protocollo n.10874 del 17/06/2026;

VISTI:

- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- il d.l. 27 marzo 2026, n. 38;

Con il seguente risultato, proclamato dal Sindaco-Presidente assistito dal Segretario Comunale:

- **Consiglieri presenti e votanti n.12, compreso il Sindaco;**
- **Voti favorevoli n.12 (UNANIMITA' DEI PRESENTI);**

In conseguenza, con il risultato innanzi riportato

D E L I B E R A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dall'articolo 1, commi 82 - 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del d. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

4. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate Riscossione;
5. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
6. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune di Torricella che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
7. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
8. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. FRANCESCO TURCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/06/2026 al 11/07/2026 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 26/06/2026

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA COSI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

Addì 24/06/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO MEZZOLLA



COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 22

Data Delibera 24/06/2026

OGGETTO

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ART. 1 COMMI DA 82 A 101 L. N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES DL 38/2026 CONVERTITO CON L.88/2026

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 08/06/2026 IL ISTRUTTORE DIRETTIVO <i>F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 08/06/2026 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE</i>

Valutazione della definizione agevolata 2026 - Articolo 10-quinquies del d.l. 27 marzo 2026, n. 38

Dati relativi a tributi in vigore (importi riferiti alla sola imposta, escluse sanzioni ed interessi) ed entrate da sanzioni Cds (importo delle sanzioni, escluse somme aggiuntive)													
Capitolo	Descrizione	Importi presenti in contabilità relativi ad annualità oggetto di possibile definizione agevolata (ruoli affidati ad AdeR sino al 31/12/2023)											Saldo attuale ruoli AdeR emessi sino al 31/12/2023
		Anno emiss. ruolo Anno competenza	Residuo al 31/12/2025	Importo residuo attuale	Anno emiss. ruolo Anno competenza	Residuo al 31/12/2025	Importo residuo attuale	Totale residui al 31/12/2025	Residuo attuale contabilità	% Fcde al 31/12/2025*	Quota attuale Fcde	Importo riscuotibile	
24.1	Imu accertamenti	2019-2021	140.316,64 €	140.316,64 €	2022-2023	317.272,52 €	317.272,52 €	457.589,16 €	457.589,16 €	90,27%	413.065,73 €	44.523,43 €	467.803,54 €
		2012-2013			2014-2015								
85	Tari		319.407,08 €	294.167,08 €			- €	319.407,08 €	294.167,08 €	75,96%	223.449,31 €	70.717,77 €	697.355,61 €
		2014-2021											
320-320.1	Sanzioni Cds	2017-2018-2021-2022	564.001,42 €	563.418,67 €				564.001,42 €	563.418,67 €	93,00%	523.979,36 €	39.439,31 €	854.347,89 €
		2016-2018-2019											
Totali			1.023.725,14 €	997.902,39 €		317.272,52 €	317.272,52 €	1.340.997,66 €	1.315.174,91 €		1.160.494,41 €	154.680,50 €	2.019.507,04 €

Dati relativi a tributi soppressi (importi riferiti alla sola imposta, escluse sanzioni ed interessi)													
Capitolo	Imposte/Anno di ultima applicazione	Anno emissione ruolo	Importi presenti in contabilità relativi ad annualità oggetto di possibile definizione agevolata (ruoli affidati ad AdeR sino al 31/12/2023)										Saldo attuale ruoli AdeR emessi sino al 31/12/2023
			Residuo al 31/12/2025	Importo residuo attuale		Residuo al 31/12/2025	Importo residuo attuale	Totale residui al 31/12/2025	Residuo attuale contabilità	% Fcde al 31/12/2025*	Quota attuale Fcde	Importo riscuotibile	
26-27	Ici (2011)	2019	5.693,64 €	5.693,64 €		- €	- €	5.693,64 €	5.693,64 €	84,78%	4.827,07 €	866,57 €	63.770,41 €
82	Tarsu (2012)	2019	1.582,32 €	1.582,32 €		- €	- €	1.582,32 €	1.582,32 €	75,96%	1.201,93 €	380,39 €	4.398,00 €
84.1	Tares (2013)	2019-2020-2021	- €	- €		- €	- €	- €	- €	75,96%		- €	4.903,92 €
86-1	Tasi (2019)	2022-2023	96.545,00 €	96.545,00 €		- €	- €	96.545,00 €	96.545,00 €	90,27%	87.151,17 €	9.393,83 €	47.543,62 €
50-1	Tosap (2019)	2020	10.848,00 €	10.848,00 €		- €	- €	10.848,00 €	10.848,00 €	84,78%	9.196,93 €	1.651,07 €	32.573,55 €
Totali						- €	- €	114.668,96 €	114.668,96 €		102.377,10 €	12.291,86 €	153.189,50 €

Riepilogo delle somme oggetto di possibile definizione agevolata									
Descrizione	Residuo al 31/12/2025	Importo residuo attuale	Totale residui al 31/12/2025	Residuo attuale contabilità	% Fcde al 31/12/2025*	Quota attuale Fcde	Importo riscuotibile	Saldo attuale ruoli AdeR emessi sino al 31/12/2023	
Tributi ed entrate da sanzioni in vigore	317.272,52 €	317.272,52 €	1.340.997,66 €	1.315.174,91 €	0,00%	1.160.494,41 €	154.680,50 €	2.019.507,04 €	
Tributi soppressi	- €	- €	114.668,96 €	114.668,96 €	0,00%	102.377,10 €	12.291,86 €	153.189,50 €	
Totale	317.272,52 €	317.272,52 €	1.455.666,62 €	1.429.843,87 €		1.262.871,52 €	166.972,35 €	2.172.696,54 €	

Note:
 * Percentuale di accantonamento al Fcde calcolata in sede di rendiconto della gestione 2025.